



COMUNE DI CAMPOROSSO
PROVINCIA DI IMPERIA

A.T.S. N. 2 VAL NERVIA

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Approvato con D.C.C. n 38 del 25.11.2019

CAPO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 Val Nervia di cui il Comune di Camporosso e Comune Capofila; disciplina altresì i requisiti generali d'accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.
2. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
3. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.
4. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni no profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "Servizi" il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che l'A.T.S. n. 2 Val Nervia e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei Servizi Sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art.1 co.2;
 - b. per "richiedente" la persona che rivolge istanza di assistenza dei Servizi; può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano dell'assistenza, quindi destinatari degli interventi;
 - c. per "diretto interessato" la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio-assistenziale;
 - d. per "accesso ai Servizi" il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
 - e. per "presa in carico" l'instaurazione della relazione professionale con i Servizi;
 - f. per "ammissione" l'approvazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato, di seguito denominato PAI, elaborato successivamente alla valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel progetto medesimo;

Art.3

Principi generali

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. E' garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art.4
Destinatari

1. Possono accedere al sistema dei Servizi Sociali, i cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea o cittadini stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno, residenti in uno dei Comuni dell'A.T.S. n. 2 Val Nervia (Camporosso, Apricale, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Pigna, Rocchetta Nervina).
2. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti sul territorio che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza, con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza qualora l'intervento comporti un impegno economico.
3. Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune.
4. Sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza entro una settimana dal momento in cui viene a conoscenza della situazione di difficoltà per segnalare, concordare l'eventuale intervento e informare della possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso da parte dell'A.T.S.

Art.5
Diritti degli interessati

1. I Servizi garantiscono all'interessato:
 - a. la completa informazione sugli interventi e le prestazioni erogate dal sistema integrato dei Servizi Sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c. la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
2. Relativamente ai casi ammessi:
 - a. l'individuazione dell'operatore referente del caso;
 - b. la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - c. il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
 - d. il controllo, da parte dell'A.T.S., sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate da soggetti convenzionati;

CAPO II
(MODALITA' DI ACCESSO E CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE A SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI)

Art.6
Accesso ai Servizi e disposizioni procedurali

1. E' garantito a tutti l'accesso ai servizi. E' garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei Servizi Sociali attraverso la valutazione professionale svolta dall'Assistente Sociale.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili.
3. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può

avvenire:

- a. Su richiesta del diretto interessato;
 - b. Su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c. Su segnalazione scritta di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito di attività di prevenzione;
 - d. Per disposizione dell'autorità giudiziaria.
4. Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del comma 3 del presente articolo, i Servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.
 5. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socioassistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente e si conclude con l'approvazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato).
 6. Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio attraverso la valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso all'ambito degli interventi socioassistenziali che l'A.T.S. assicura o promuove.
 7. All'atto della presa in carico viene individuato l'assistente sociale referente del caso.

Art.7

Istruttoria e presa in carico

1. I soggetti aventi titolo ai sensi del precedente art. 4, che intendono inoltrare domanda per l'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento, devono rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale presso le sedi dei Comuni facenti parte dell'A.T.S. n. 2 Val Nervia.
2. Ogni domanda, redatta su apposito modulo fornito dai Servizi Sociali, dovrà essere corredata da tutta la documentazione specifica a sostegno della richiesta stessa
3. L'Assistente Sociale, dopo il colloquio professionale con il richiedente, l'eventuale visita domiciliare e la raccolta della documentazione necessaria, esprime la propria valutazione entro 30 giorni e comunica per scritto l'esito all'interessato, sia in caso di accoglimento che, motivando, in caso di diniego.
4. L'interessato, a seguito del ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della sua domanda, può presentare opposizione scritta con le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta di riesame della pratica. Il riesame e la decisione conseguente avvengono entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e la decisione comunicata al richiedente.
5. La presa in carico si articola in tre fasi:
 - a. valutazione preliminare effettuata dall' Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b. predisposizione e sottoscrizione di un progetto individualizzato di assistenza condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c. verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento. La tempistica della verifica viene definita nel PAI e semestralmente i Comuni di

residenza della persona presa in carico verranno informati, mediante breve relazione da parte dell'Assistente Sociale, in merito all'evolversi della situazione e al raggiungimento degli obiettivi o alla necessità di riformulazione degli stessi.

6. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno due anni di alcuna prestazione si considera concluso. Essi pertanto non potranno accedere ad alcuna prestazione o intervento di assistenza sociale se non previa ridefinizione del piano individualizzato di assistenza di cui al comma 2, lett. b del presente articolo.

Art.8 **Valutazione dello stato di bisogno**

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. Insufficienza del reddito e/o della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b. Incapacità di provvedere a se stessi;
 - c. Presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d. Presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale referente del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno rapportati alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:
 - a. La capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
 - b. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - c. La disponibilità personale di risorse di rete;
 - d. Le condizioni di salute
 - e. La situazione abitativa;
 - f. La capacità di gestione de sé e del nucleo familiare;
 - g. La capacità di assumere decisioni
 - h. Il tenore di vita.

Art.9 **Definizione del PAI e ammissione alle prestazioni**

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato l'assistente sociale referente del caso definisce il PAI.
2. Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di

realizzazione e verifica degli stessi.

3. Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
4. Gli interventi previsti nel PAI sono assicurati agli aventi diritto o direttamente dal Comune/A.T.S. o da servizi convenzionati o in accordo con i soggetti aderenti al Piano di Distretto Sociosanitario.
5. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa.

Art.10

Compartecipazione alla spesa ed eventuali esenzioni

1. Chiunque usufruisca delle prestazioni socioassistenziali è tenuto, secondo le normative vigenti, a sostenerne per intero o parzialmente il costo, fatto salvo quanto previsto al successivo co.5.
2. Il diretto interessato, o chi agisce per suo conto, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.
3. Il sistema di contribuzione al costo dei servizi da parte degli utenti è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate e di poter avere accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito.
4. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, il Comune/A.T.S. provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato, soprattutto se minorenni. Permane, in ogni caso, la possibilità per il Comune/A.T.S. di intraprendere tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato.
5. E' prevista un'eventuale esenzione totale dalla contribuzione al costo dei servizi solo in casi particolari valutati dall'Assistente Sociale la quale presenterà una relazione di proposta debitamente motivata all'Amministrazione Comunale interessata che, di volta in volta, provvederà ad accogliere o meno la proposta di esonero mediante apposizione di "visto" del Sindaco o suo delegato. Ovvero situazioni particolari segnalate dall'Amministrazione Comunale interessata all'Assistente Sociale la quale provvederà comunque alla valutazione e alla predisposizione di una relazione motivata, sia in caso di parere favorevole sia in caso di parere contrario.

Art.11

Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Qualora dai controlli effettuati dal Comune/A.T.S. o su segnalazione dei servizi emergano la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il referente del caso/responsabile del procedimento di erogazione della prestazione/servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione scritta al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

CAPO III

(TIPOLOGIE DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI)

Art.12

Sostegno economico

1. Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà economica.
2. Il sostegno economico è teso a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso i Progetti Assistenziali Individualizzati che i richiedenti sono tenuti a sottoscrivere ed accettare.
3. E' finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Contrastare il fenomeno della povertà
 - b. Favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio
 - c. Sostenere le responsabilità familiari
4. L'erogazione di contributi economici è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro e ove possibile, altre azioni proposte dal Servizio Sociale tese ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale. I richiedenti abili al lavoro dovranno essere iscritti o iscriversi ai Centri per l'Impiego.
5. Il mancato rispetto del PAI da parte dell'utente comporta l'immediata cessazione della prestazione. In tal senso si considerano inadempienti coloro che:
 - a. Abbiamo rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
 - b. Abbiamo cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c. Abbiamo tenuto comportamenti incompatibili con La ricerca di un lavoro, anche a carattere stagionale o stage;
 - d. Non abbiamo rispettato gli impegni assunti nel PAI in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.
6. I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.

Art. 13

Requisiti d'accesso

1. Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento:
 - a. I cittadini la cui certificazione ISEE in corso di validità risulti inferiore al minimo vitale, calcolato sulla soglia della pensione integrata al minimo INPS;

- b. I cittadini il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;
 - c. I cittadini che non abbiano intestato a loro nome (o a nome di altri componenti il nucleo familiare) autoveicoli nuovi immatricolati negli ultimi 12 mesi oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi;
 - d. I cittadini che sottoscrivano il Progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale.
2. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale. L'accertamento dello stato di bisogno si realizza tramite il servizio sociale professionale con correttezza metodologica e tutela della privacy.

Art. 14

Tipologia degli interventi economici

1. Gli interventi di assistenza economica possono essere:
 - a. Contributi economici ordinari integrativi del reddito (continuativi);
 - b. Contributi economici straordinari finalizzati ("una tantum").
2. Entrambe le tipologie possono avere ad oggetto una somma di denaro, buoni utilizzabili per l'acquisto di beni determinati (es. buoni alimentari), il pagamento di utenze abitative o sotto forma di prestazioni di beni o servizi. Tale opzione sarà specificata e motivata all'interno del PAI redatto dall' Assistente Sociale referente del caso.
3. Entrambe le tipologie di contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall' Assistente Sociale, possono essere erogate con quietanza a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato.

Art.15

Contributi economici ordinari

1. I contributi economici ordinari integrativi del reddito sono contributi a carattere continuativo erogati in favore di singoli o famiglie in condizioni economiche al di sotto dei parametri di minimo vitale e non in grado di far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Sono erogati in più soluzioni prevalentemente mensili e sono monitorati semestralmente dall' Assistente Sociale referente del caso all'interno del PAI.
3. I contributi economici ordinari integrativi del reddito hanno, di norma, durata massima di 12 mesi. In questo periodo, completato il percorso di autonomia personale o familiare, che ha determinato la non autosufficienza economica, si procede alla dimissione.
4. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici integrativi del reddito per soggetti in situazione di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.
5. L'importo massimo annuale non può superare la somma di € 1.800,00 (€ 150,00 mensili), salvo casi particolari, debitamente motivati all'interno del PAI dall' Assistente Sociale referente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 16 co.2 del presente Regolamento.

Art.16
Quantificazione del contributo economico ordinario

1. Per l'erogazione del beneficio, si adottano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. Coefficiente contributo massimo mensile erogabile: € 150,00;
 - b. Valore I.S.E.E. oltre il quale il contributo economico non è erogabile: minimo vitale, calcolato sulla soglia della pensione integrata al minimo INPS (l'anno di riferimento è quello in cui viene presentata la richiesta di contributo economico);
 - c. Valore I.S.E.E. in base al quale l'utente ha diritto a percepire l'intero ammontare del contributo: € 0,00;
 - d. Per calcolare i contributi economici da erogare nei confronti dei richiedenti che possiedono un ISEE compreso tra € 0,00 e Minimo vitale (pensione minima INPS), si applica la seguente proporzione matematica:

$$X : ISEE = 150,00 : \text{minimo vitale INPS}$$

$$150,00 - X = \text{contributo economico da erogare}$$

2. Il contributo da erogare potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento ai sensi del precedente art.15 co.5, sulla base delle valutazioni operate dall'assistente sociale referente del caso ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento.

Art.17
Contributi economici straordinari

1. I contributi economici straordinari sono contributi economici finalizzati ad integrare i redditi di singoli o famiglie che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.
2. L'importo massimo annuale non può superare la somma di € 2.000,00 salvo casi particolari, debitamente motivati all'interno del PAI dall' Assistente Sociale referente, sulla base delle valutazioni operate ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
3. Per ogni erogazione l'Assistente Sociale referente verificherà il corretto impiego del contributo per la finalità prevista.
4. L'importo del contributo straordinario viene determinato dall' Assistente Sociale in base alla finalità cui è destinato e compatibilmente con le risorse di bilancio
5. Per quanto riguarda le richieste di intervento economico finalizzate ad acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale, queste sono di norma respinte. Tuttavia possono essere accolte nei seguenti casi:
 - a. Preventiva utilizzazione di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - b. Necessità di prevenire l'aggravamento o l'insorgenza di condizioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
6. la sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliatamente motivata all'interno del PAI dall'Assistente Sociale referente.

Art.18

Servizi e interventi domiciliari

1. Le azioni a sostegno della domiciliarità consistono in interventi progettati dal servizio e svolti da operatori qualificati (AD, ADEST, OSA, Educatori) aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico, il supporto alle relazioni familiari e allo sviluppo socio educativo dei minori.
2. Le azioni a sostegno della domiciliarità possono essere rivolte a persone anziane, nuclei familiari con minori, cittadini con difficoltà psicofisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane.
Tali azioni sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Contrastare l'istituzionalizzazione delle persone favorendone la permanenza presso il domicilio;
 - b. Sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita;
 - c. Garantire l'informazione sulle opportunità di scambio fra persone/famiglie e territorio.
3. Per quanto riguarda l'erogazione di Servizi Domiciliari volti in particolare a favorire la permanenza della persona anziana o disabile al proprio domicilio e/o la cura dell'ambiente domestico in caso di persona anziana, disabile o nucleo familiare con minori, le prestazioni possono consistere in:
 - a. Aiuto per la pulizia dell'ambiente
 - b. Aiuto per la preparazione dei pasti
 - c. Aiuto per il soddisfacimento delle attività giornaliere (igiene personale, parziale o totale mobilitazione, ecc.)
 - d. Aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato
 - e. Compagnia
 - f. Aiuto nello svolgimento di pratiche varie, documenti, attività varie di segretariato sociale.
4. Il numero di ore settimanali dovrebbe essere, compatibilmente con le esigenze operative del Servizio, sufficientemente incisivo e qualitativamente valido tale da offrire prestazioni che possano risolvere o lenire le problematiche prospettatesi.
5. Nel caso in cui le richieste di ammissione fossero superiori alle possibilità di intervento, il servizio predisporrà una graduatoria di attesa secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
6. Casi di particolare gravità socio familiare, di disagio o urgenza, accertata dal servizio, potranno avere la precedenza sia rispetto all'ammissione che alla graduatoria. L'ammissione al servizio con urgenza è prevista per affrontare un bisogno improvviso, contingente e temporaneo di protezione, assistenza e mantenimento della persona e, pertanto, verrà assicurata per il periodo strettamente necessario al ripristino di una situazione di normalità.

Art.19

Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare

1. Gli orari di permanenza dell'assistente domiciliare presso l'abitazione dell'utente vengono concordati fra utente e assistente sociale referente del caso prima dell'effettivo avvio del servizio.
2. I lavori domestici devono essere compiuti in presenza dell'utente. Le pulizie di cui si deve occupare l'assistente domiciliare riguardano prestazioni strettamente necessarie per mantenere l'igiene, l'ordine e il decoro dell'ambiente di vita dell'utente

Art.20

Compartecipazione al costo del servizio

1. All'utente che usufruisce del servizio di assistenza domiciliare viene richiesta una quota di partecipazione al costo del servizio, calcolata, in base all'ISEE del nucleo familiare, nel seguente modo:

	ISEE inferiore a € annui	ISEE tra (MV x 1,57)	ISEE tra (MV x 2,04)	ISEE tra (MV x 2,46)
	6.596,46*	6.596,46 e 10.356,44	10.243,58 e 13.456,78	13.310,13 e 16.227,30 (o oltre)
QUOTA UTENTE**	5,00	7,00	8,00	10,00

*Minimo vitale INPS anno 2018

**Quote stabilite con DGC n. 90 del 12.08.2009

2. La Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 Val Nervia ha facoltà, annualmente, di rivedere i sopraindicati valori per adeguarli al costo della vita e le relative quote di partecipazione da parte degli utenti. Le variazioni dovranno essere formalizzate con Deliberazione di Giunta del Comune di Camporosso in qualità di capofila dell'ATS.
3. Al richiedente che rifiuta di presentare l'attestazione ISEE verrà richiesto il versamento dell'intero costo orario a carico del Comune/ATS;
4. La modalità di pagamento è anticipata per "l'acquisto" di n. 10 ore di servizio mediante versamento su conto corrente postale del Comune di Camporosso in qualità di Comune capofila dell'ATS n. 2 Val Nervia. Le ore effettivamente svolte verranno registrate dall'operatore domiciliare su apposita scheda, contenente n. 10 caselle del "valore" di n. 1 ora ciascuna, conservata dall'utente presso il proprio domicilio.

Art. 21

Servizio Refezione Scolastica: soglie d'accesso per la riduzione del costo a carico della famiglia o per l'erogazione di contributo economico finalizzato

1. All'utente che usufruisce del Servizio di Refezione Scolastica viene richiesto l'acquisto dei buoni pasto le cui tariffe, trattandosi di Servizio Comunale (e non gestito in forma associata dall'A.T.S.) vengono stabilite dalle varie Amministrazioni Comunali per il proprio territorio.
2. Su richiesta dei paganti, sono previste riduzioni sul costo del buono pasto in favore degli alunni residenti nel Comune di Camporosso e frequentanti le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie del territorio comunale, e precisamente:
 - a. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 4.000,00: riduzione del 50% sul costo per l'acquisto del buono pasto;
 - b. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è superiore a € 4.000,00 e pari o inferiore a € 5.000,00: riduzione del 25% sul costo per l'acquisto del buono pasto;
 - c. utenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE è superiore a € 5.000,00: nessuna riduzione sul costo per l'acquisto del buono pasto.
3. E' prevista la possibilità da parte di tutti i Comuni dell'A.T.S. n. 2, su richiesta dei paganti e su proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale, di concedere, in favore degli alunni residenti nei suddetti Comuni e frequentanti le Scuole del territorio o territori limitrofi, un contributo economico finalizzato all'acquisto dei buoni pasto (o al parziale rimborso della spesa sostenuta), il cui importo sarà equivalente a quello che sarebbe, in base all'ISEE e alle sopracitate soglie, l'importo relativo alla percentuale di riduzione sul costo del buono pasto stabilito da ogni Comune per il proprio servizio di Refezione Scolastica.
4. Preso atto delle soglie d'accesso ISEE sopra indicate, possono accedere alle agevolazioni o ai contributi di cui al presente articolo:

- a. i richiedenti il cui patrimonio immobiliare sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo;
 - b. i richiedenti che non abbiano intestato a loro nome (o a nome di altri componenti il nucleo familiare) autoveicoli nuovi immatricolati negli ultimi 12 mesi oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi;
5. Non possono accedere alle agevolazioni o ai contributi di cui al presente articolo i richiedenti che abbiano contratto un debito relativamente all'acquisto dei buoni pasto, salvo provvedano al saldo del debito o, in casi particolari, su proposta debitamente motivata da parte dell'Assistente Sociale e sua relazione.

CAPO IV

(PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA')

Art.22

Promozione dei servizi di comunità

1. Il Comune/ATS riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali in rete.
2. Il Comune/ATS, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali in rete:
 - a. promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione e di vita attiva;
 - b. promuove attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
 - c. favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale e innovativo, di aggregazione e di auto organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;
 - d. promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;

Art.23

Coprogettazione degli interventi sociali

1. Il Comune/ATS riconosce e promuove l'autonomo esercizio della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose e degli altri enti privati che non perseguono scopo di lucro.
2. La partecipazione dei soggetti senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale dei servizi sociali in rete, si realizza normalmente mediante il concorso alla definizione del Piano di Distretto Sociosanitario.

CAPO V
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art.24
Abrogazioni

1. E' abrogato, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento per l'erogazione di servizi sociali nel Distretto Sociale n.3, Ambito n. 1" del 9 marzo 1995.

Art.25
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di adozione.
2. Troverà applicazione immediata per tutte le richieste pervenute in data successiva all'entrata in vigore, mentre troverà applicazione nell'arco dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore, per quanto riguarda tutti gli interventi e servizi già in corso di erogazione.
3. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta Comunale provvederà a verificarne la corretta attuazione, proponendo al Consiglio Comunale le eventuali disposizioni integrative e/o correttive ritenute opportune o necessarie.

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Destinatari
- Art. 5 Diritti degli interessati

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO E CRITERI DI AMMISSIONE A SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI

- Art. 6 Accesso ai servizi e disposizioni procedurali
- Art. 7 Istruttoria e presa in carico
- Art. 8 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 9 Definizione del PAI e ammissione alle prestazioni
- Art. 10 Compartecipazione alla spesa
- Art. 11 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

CAPO III TIPOLOGIE DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI E SOGLIE D'ACCESSO

- Art. 12 Sostegno economico
- Art. 13 Requisiti d'accesso
- Art. 14 Tipologia degli interventi economici
- Art. 15 Contributi economici ordinari
- Art. 16 Quantificazione del contributo economico ordinario
- Art. 17 Contributi economici straordinari
- Art. 18 Servizi e interventi domiciliari
- Art. 19 Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare
- Art. 20 Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare
- Art. 21 Servizio Refezione Scolastica: soglie d'accesso per la riduzione del costo a carico della famiglia o per l'erogazione di contributo economico finalizzato

CAPO IV PROMOZIONE SOCIALE E SUSSIDIARIETA'

- Art. 22 Promozione dei servizi di comunità
- Art. 23 Coprogettazione degli interventi sociali

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Entrata in vigore